

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 012/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 086CSA– RIUNIONE DEL 3 MARZO 2017

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Paolo Del Vecchio– Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO A.S. GRIFONE GIALLOVERDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. TATA ROSSELLA SEGUITO GARA NAPOLI C.F.M. COLLANA/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017)

Con atto del 22.2.2017 la A.S. Grifone Gialloverde ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile della FGIC con la quale era stata inflitta alla calciatrice Tata Rossella la sanzione disciplinare di 3 giornate di squalifica, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, per l'effetto, di ridurre la squalifica inflitta alla calciatrice Tata, in via principale, da 3 ad 1 giornata, in via subordinata, da 3 a 2 giornate.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di un atto violento ma di un comportamento posto in essere dalla Tata per difendersi dalla condotta violenta di un'avversaria.

La censura è parzialmente fondata, per cui il reclamo va accolto e va rideterminata la misura della squalifica.

Il comportamento tenuto dalla Tata è sì dipeso dalla condotta della calciatrice avversaria ma in esso, se non è ravvisabile un atteggiamento violento, è comunque configurabile come gravemente antisportivo.

Per tale ragione il Collegio, in considerazione di ciò, ritiene alla luce del disposto di cui all'art. 19 n. IV lett. a) C.G.S., di comminare la sanzione della squalifica di 2 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Grifone Gialloverde di Roma riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DALL'OGGIO MAURIZIO SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/CITTA' DI GELA DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

Con atto del 23.02.2017 la ASD Igea Virtus Barcellina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale era stata inflitta al calciatore Dall'Oglio Maurizio la sanzione disciplinare di 6 giornate di squalifica, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, per l'effetto, di ridurre congruamente la squalifica inflitta al calciatore.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto che il comportamento tenuto nell'occasione contestata dal calciatore Dall'Oglio non può essere considerato violento quanto piuttosto scorretto ed antisportivo.

Secondo la reclamante, il gesto posto in essere dal calciatore non ha manifestato la volontà di arrecare danni fisici, essendosi concretizzato in una semplice spinta alle spalle e non in un pugno, in uno schiaffo o in un calcio.

I motivi addotti a sostegno del reclamo non sono condivisibili, anche se la misura della sanzione irrogata per il comportamento tenuto dal calciatore Dall'Oglio appare non congrua, perché eccessiva.

Il gesto posto in essere dal calciatore della società reclamante, ancorché non si sia concretizzato come sostenuto dalla società in un calcio o in un pugno o in uno schiaffo, deve pur sempre essere configurato come un atto violento, anche la potenzialmente pericolosità. A seguito del comportamento tenuto dal Dall'Oglio è si è venuta a determinare una situazione di forte tensione tra i calciatori delle due squadre.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Igea Virtus Barcellona di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARIDI GAETANO SEGUITO GARA MANTOVA/MACERATESE DEL 25.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 149/DIV del 28.02.2017)

Con decisione del 28.02.2017 il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto la squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Gaetano Caridi del Mantova F.C. *“per comportamento offensivo verso l'arbitro”*.

In particolare, nel referto di gara del sig. Nicola De Tullio di Bari si legge che al 39' minuto del II tempo il Caridi *“a gioco fermo con alta voce e ampi gesti”* si rivolgeva all'arbitro con espressioni irrispettose (*“v....., vai a c.....”*), ma poi a fine partita lo raggiungeva negli spogliatoi per scusarsi di persona.

Propone reclamo il Mantova F.C., chiedendo in via principale la revoca della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione, in quanto ritenuta eccessiva. La difesa della società qualifica l'espressione come mera imprecazione, peraltro non diretta all'arbitro, formulata dal calciatore per aver perso la palla sotto la pressione di due calciatori avversari. La società pone all'attenzione del Collegio le circostanze dell'enfasi agonistica, dell'irrepreensibile condotta anteatta del calciatore e della proposizione delle scuse a fine gara da parte dello stesso.

Il reclamo è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

La condotta ingiuriosa si configura in presenza di espressioni *“idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario”* (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria anche in presenza di *“espressioni [...] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell'esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell'esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell'onore degli ufficiali di gara”* (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

La condotta tenuta dal Caridi si sussume in tale fattispecie.

Sul piano fattuale sono prive di fondamento le diverse ricostruzioni della società, tendenti a minimizzare le espressioni e comunque a non riferirle all'arbitro. Scrivendo *“mi diceva”* nel referto, il direttore di gara fuga ogni dubbio su quale sia stato il reale destinatario di quelle espressioni irrispettose. Inoltre, il fatto che tali espressioni siano state proferite *“ad alta voce”* e siano state accompagnate da *“ampi gesti”* non fa altro che aggravare l'accaduto. In merito a questo

tipo di offese giova ricordare l'orientamento assunto dalla Cassazione penale, sez. V, nella sentenza n. 28645 del 07.05.2013: *“Deve riconoscersi il carattere offensivo dell'espressione ‘vaffanculo’, giacché, pur dovendosi prendere atto del degrado del linguaggio e della inciviltà che non di rado oramai contraddistingue il rapporto tra i cittadini, tale epiteto, nello specifico contesto (caratterizzato dall'utilizzo anche delle espressioni: “zitto tu, chi cazzo sei”), risulta non soltanto indice di cattiva educazione e di uno sfogo dovuto a una pretesa invadenza dell'offeso, ma anche del disprezzo che si nutre nei confronti dell'interlocutore”*. L'offensività di tale espressione, al fine dell'irrogazione delle sanzioni sportive, permane anche dopo la depenalizzazione del reato di ingiuria realizzata dal d. lgs. n. 7 del 15.01.2016.

Spostando l'attenzione dal piano fattuale a quello normativo, bisogna *in primis* sottolineare che, in seguito alle espressioni ingiuriose proferite, il calciatore è stato espulso dall'arbitro. A tal proposito, l'art. 19, comma 10, C.G.S. afferma che *“al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”*.

La condotta ingiuriosa o irrispettosa è, invece, disciplinata dall'art. 19, comma 4, lett. a) del C.G.S., il quale prevede la sanzione della squalifica per due giornate, che, però, può essere ridotta o incrementata dal giudice, facendo valere le circostanze attenuanti o aggravanti del caso concreto.

Tra le circostanze attenuanti senza dubbio rientra la presentazione delle scuse. Secondo la giurisprudenza sportiva, infatti, *“la pronta presentazione di scuse induce ad un contenimento delle sanzioni”* (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 3 gennaio 2012, n. 117/CGF).

Si concorda, invece, nell'escludere la valenza attenuante della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF) e dell'assenza di precedenti. Infatti, si è autorevolmente osservato che *“la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell'istante non può costituire elemento sintomatico dell'irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione”* (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it).

Pertanto, questo Collegio ritiene ragionevole la scelta effettuata dal Giudice di prime cure di infliggere la squalifica per 2 giornate, in quanto questa si pone in linea con il combinato disposto formato dai commi 10 e 4, lett. a) dell'art. 19 del C.G.S.. La squalifica per 1 giornata ai sensi del comma 10 si somma alla squalifica per 1 giornata ai sensi del comma 4, lett. a), che è stata già attenuata in I grado per la presentazione delle scuse da parte del Caridi. Sommando le due sanzioni, entrambe di 1 giornata, si ottiene la squalifica totale per 2 gare effettive, che questo Collegio ritiene equo confermare nel *quantum*.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Mantova F.C. di Mantova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

4. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B, S.P.A.L. 2013/BOLOGNA F.C. 1909
(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – Com. Uff. n. 62/Campionati Giovanili del 07.12.2016)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – con Com. Uff. n. 62/Campionati giovanili del 07.12.2016 emesso in relazione alla gara del 04.12.2016 del Campionato Nazionale Under 16 di Serie A e B S.P.A.L. 2013/Bologna F.C. 1909 – ha comminato a carico del Bologna F.C. 1909 la sanzione sportiva della perdita della gara (terminata con il risultato di 0-0) con il risultato di 0-3 per avere l'Arbitro, sia nel referto di gara che nel relativo supplemento richiestogli dal Giudice Sportivo, refertato che il Bologna al 39° del 2° tempo aveva effettuato una sostituzione eseguita

dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara (art. 10 del Regolamento del Campionato adottato con Com. Uff. n. 7 del 13.8.2016).

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo lamenta la reclamante che la stessa si basa su un referto arbitrale viziato da un grave errore di trascrizione, consistente nell'aver attribuito al Bologna una sostituzione che in realtà è stata effettuata dalla squadra avversaria, come anche da quest'ultima confermato con espressa dichiarazione scritta allegata al reclamo e come effettivamente riscontrato dalla Procura Federale (prot. 8748/proc20/2016-2017 del 16.2.2017), innanzi alla quale anche l'Arbitro stesso ha ammesso l'errore commesso.

A fronte del predetto acclarato errore commesso dal Direttore di gara, non può che concludersi per l'erroneità della gravata sanzione sportiva comminata al Bologna, che invece aveva regolarmente disputato la competizione.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna annulla la delibera impugnata e ripristina il risultato conseguito sul campo di 0 – 0.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/LATTE DOLCE CALCIO DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 5.1.2017)

Con ricorso al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale del 7.12.2016 la città di Foligno ha chiesto che venisse comminata alla ASD Latte Dolce la sanzione della perdita della gara del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, Girone G, disputata a Foligno il 4.12.2016 e conclusasi con il risultato di 0-4 a favore della squadra ospite. In particolare, la richiesta era motivata dall'asserita violazione, da parte della Latte Dolce, di quanto previsto dal Consiglio Direttivo della LND con Com. Uff. n. 199 del 22.12.2015 o meglio, dal Com. Uff. n. 1 lett. c) del Dipartimento Interregionale del primo luglio 2016, a mente del quale nel campionato di Serie D ciascuna squadra avrebbe dovuto schierare un giocatore classe '96, due giocatori classe '97, e uno classe '98. Ed invero, secondo il citato ricorso, come risulta dall'esame della distinta di gara della Latte Dolce e dal referto dell'arbitro della partita, il Latte Dolce aveva violato la ricordata previsione tra il 16mo e il 34esimo nel secondo tempo della partita del 4.12.2016, allorché aveva sostituito il calciatore Scognamiglio Luca, maglia numero 9, classe '98, con il giocatore Chessa Andrea, maglia numero 14, classe '95, venendo così a schierare una formazione priva di un calciatore classe '97 ovvero di tre calciatori classe '98. Ciò fino al 34mo al secondo tempo, allorché entrò in campo il calciatore Angioni, maglia numero 16, classe '99.

Con nota di controdeduzioni del 16 dicembre 2017 indirizzata a Giudice Sportivo, la reclamante aveva chiesto il rigetto del ricorso osservando che l'apparente violazione lamentata dalla Città di Foligno fosse determinata dall'involontario scambio di maglietta tra il calciatore Chessa Andrea, classe '95, indicato con la maglia numero 14, e il calciatore Depalmas Gavino, classe '98, indicato in distinta con la maglia numero 13. In altri termini, poiché il Depalmas aveva indossato la maglia numero 14 del Chessa e questi quella numero 13 del Depalmas, nel corso della partita del 4 dicembre 2016 al 16mo del secondo tempo al posto del calciatore con maglia numero 9 Scognamiglio, classe '98, era subentrato il calciatore Depalmas, ossia altro calciatore classe '98 e non già un calciatore classe '95, quale è il Chessa. Da ciò la conseguenza che nessuna irregolarità era stata commessa, nel corso della partita in oggetto.

Con decisione pubblicata il Com. Uff. n. 70 del 5.1.2017 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha accolto il reclamo della Città di Foligno. A seguito di tale pronuncia la Latte Dolce ha proposto ricorso il 19.1.2017 con cui impugnava tale provvedimento sulla base delle medesime argomentazioni già sostenute davanti l'Organo di giustizia di primo grado, o sia che il calciatore entrato in campo al 16mo del secondo tempo con la maglia numero 14 fosse in realtà Depalmas Gavino classe '98. A sostegno di tale tesi la ricorrente ha prodotto certificato di identità personale del Depalmas e quello del Chessa, nonché una serie di fotografie personali dei due calciatori in divisa da gioco e alcuni fotogrammi tratti dalla partita Città di Foligno-Latte Dolce del 4.12.2016 che dimostrerebbero la presenza in campo con la maglia numero 14 di Depalmas Gavino,

facilmente identificabile per la barba e la presenza di un tatuaggio sul braccio sinistro. Nel chiedere l'accoglimento del ricorso, la Latte Dolce ha sollecitato in subordine che la Corte adita disponesse la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli accertamenti del caso.

Con ordinanza istruttoria del 2.2.2017 questa Corte, ritenuta la necessità di svolgere indagini ai fini dell'accertamento dell'identità del calciatore con la maglia numero 14 tesserato in favore della società Latte Dolce e entrato in campo al 16mo minuto secondo tempo, ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti del presente giudizio alla Procura federale, assegnando alla stessa il termine giorni 20 per il deposito delle risultanze istruttorie.

A seguito delle indagini e degli interrogatori effettuati dalla Procura Federale si evidenzia che mentre non è stato di alcun ausilio l'audizione dell'unico tesserato dell'epoca della Città di Foligno ad oggi rintracciabile, signor Angelini, i tesserati della Latte Dolce ascoltati hanno tutti confermato la circostanza che il calciatore entrato in campo con la maglia numero 14 durante la gara Città di Foligno/Latte Dolce fosse il calciatore Depalmas Gavino, classe '98, e non Chessa Andrea, classe '95, nonostante effettivamente il primo fosse indicato nella distinta di gara con la maglia numero 13 e il secondo con la maglia numero 14. A sostegno della tesi avanzata dalla reclamante, in occasione delle citate audizioni, sono state consegnate all'ufficio della Procura federale originali a colori delle fotografie e fotogrammi ingranditi della gara, già prodotti a corredo anche nel ricorso presso questa Corte. Da quanto riferito dagli investigatori della Procura federale, tali originali sono apparsi sicuramente più chiari delle copie agli atti nel giudizio e consentono di rilevare in diversi fotogrammi la presenza in campo nel corso della partita in oggetto del calciatore Depalmas individuabile per la barba e il tatuaggio su braccio sinistro. In particolare, un fotogramma (pagina 67, doc. numero 23, allegato) mostra che il giocatore sceso in campo nell'occasione con la maglia numero 14 non è certamente il Chessa dal momento che il calciatore ritratto porta la barba come Depalmas, diversamente dal Chessa. Afferma altresì il collaboratore della Procura federale che altre immagini consentono di collegare il giocatore in questione con il Depalmas.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Latte Dolce Calcio di Sassari annulla la delibera impugnata e ripristina il risultato conseguito sul campo di 0 – 4.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. BERNALDA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2017;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BERNALDA/MARITIME FUTSAL AUGUSTA DEL 4.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 9.2.2017)

Con ricorso del 10.2.2017 la società A.S.D. Bernalda propone reclamo avverso le sanzioni della ammenda di € 1.500,00 e della squalifica del campo di gioco sino al 31.12.2017, inflitte dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, come da Com. Uff. n. 578 del 9.2.2017, per fatti relativi alla gara Bernalda/Maritime Futsal Augusta del 4.2.2017, valevole per la quinta giornata di ritorno del Campionato Nazionale Calcio a 5, Serie B 2016/2017, Girone G.

Le sanzioni venivano comminate dal Giudice di prime cure in quanto «i sostenitori del Bernalda, mentre gli arbitri effettuavano il riscaldamento pre-gara, rivolgevano loro corali ingiurie e minacce, facendo esplodere nella circostanza numerosi petardi sia all'interno che all'esterno della struttura. Perché il dirigente accompagnatore della società, allontanato dall'arbitro per proteste assisteva il prosieguo della gara dalla tribuna da dove rivolgeva all'arbitro numero due frasi offensive e minacciose tentando di colpirlo sporgendosi dal parapetto senza riuscirvi. Contestualmente numerosi sostenitori, sporgendosi dalle tribune, tentavano di afferrare il medesimo arbitro senza riuscirvi, e nella circostanza gli tiravano contro monetine, bottiglie di plastica vuote e numerosi sputi senza colpirlo. Al termine del primo tempo, mentre gli arbitri si apprestavano a rientrare negli spogliatoi, il secondo arbitro veniva accerchiato da una decina di suddetti sostenitori, i quali, aizzati dal dirigente precedentemente allontanato, gli rivolgevano pesanti ingiurie e minacce. La terna, entrata nel tunnel che conduce agli spogliatoi, veniva accerchiata da circa 20

facinorosi, ivi indebitamente presenti, che sputavano ripetutamente contro il secondo arbitro attingendolo in più parti del corpo, tentando anche di colpire con calci e pugni gli altri due direttori di gara senza riuscirvi. Grazie alla fattiva opera del capitano e del presidente della società ospitante gli arbitri riuscivano a rientrare nello spogliatoio dove si rinchiudevano e richiedevano telefonicamente l'intervento della forza pubblica. Dopo circa 45 minuti di attesa, arrivavano due agenti di pubblica sicurezza e grazie a loro l'arbitro dava inizio al secondo tempo. Nonostante la presenza delle forze dell'ordine, le ingiurie e le minacce nei confronti dei direttori di gara perduravano per tutto il secondo tempo fino al termine dell'incontro conclusosi regolarmente. Per precauzione gli agenti di PS accompagnavano al termine della gara la terna arbitrale all'uscita dell'impianto sportivo, scortandola poi per maggior precauzione fino all'imbocco dell'autostrada. Sanzione ridotta per il fattivo intervento del capitano e del presidente della società espletato durante l'aggressione a fine del primo tempo agli arbitri».

La ricorrente sostiene l'eccessiva gravosità e severità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. Nello specifico evidenzia ipotetiche circostanze trascurate dall'organo di prime cure e afferma che i direttori di gara non abbiano subito alcun colpo diretto, essendo stata limitata esclusivamente ad alcuni sputi l'effettiva portata dei comportamenti offensivi posti in essere dai tifosi del Bernalda. Ribadisce, altresì, che la gara è stata regolarmente portata a termine dopo un intervallo protrattosi oltre il consueto limite temporale di 15 minuti. A sostegno delle proprie tesi la società Bernalda si richiama ad un precedente arresto della Corte di giustizia federale, in Com. Uff. n. 218/CGF del 27.2.2014 sul ricorso della A.C.R. Messina S.r.l..

La reclamante sottolinea altresì l'opera di collaborazione posta in essere dai soggetti più rappresentativi della società, quali il Presidente e il capitano. Per corroborare la propria istanza, sono allegati altre pronunce giurisprudenziali, tra le quali quella del Giudice sportivo Divisione Calcio a 5 gara Corigliano Futsal/Farmacia Centrale dell'11.2.2017, in Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017. Nel caso indicato l'arbitro era stato colpito con estrema violenza con un calcio ad una gamba che cagionava forte dolore e immediato rossore alla zona colpita. In conseguenza di ciò, l'arbitro ritenne che non vi fossero le condizioni per proseguire l'incontro e sospese definitivamente la gara. A seguito di tali eventi il club Corigliano fu sanzionato con la stessa pena comminata alla ricorrente con beneficio però di godere della possibilità di disputare le gare interne a porte chiuse, beneficio, che si sottolinea, non è stato concesso alla A.S.D. Bernalda.

Ciò premesso la reclamante chiede vengano riconosciute la verità e la fondatezza delle deduzioni delineate in narrativa e, in riforma dell'impugnata delibera, ridurre congruamente e sensibilmente le sanzioni irrogate dal Giudice sportivo alla società; o, in subordine, richiede la riduzione delle sanzioni impugnate con la commutazione della squalifica del campo di gioco nel provvedimento di disputa delle gare interne a porte chiuse.

Pur stigmatizzando con fermezza il comportamento della tifoseria locale, questa Corte ritiene fondato il motivo di gravame nella parte in cui – anche in ragione dei pertinenti precedenti giurisprudenziali riportati dalla reclamante – si sottolinea che la sanzione nel suo complesso non sia del tutto proporzionata. Si che, visto il comportamento collaborativo del sodalizio e segnatamente del Presidente e del Capitano della società Bernalda, appare congrua una rideterminazione delle sanzioni in termini più ragionevoli rispetto alla fattispecie che occupa.

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bernalda di Bernalda (Matera) ridetermina la sanzione con l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse fino al 30.6.2017 e la sanzione dell'ammenda in € 2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENE PAPE IBRAHIMA SEGUITO GARA SEF TORRES/S.C. TRIESTINA DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017 emesso in relazione alla gara del 12.02.2017 Torres/Sporting Club Triestina del Campionato Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti – ha comminato al calciatore del Torres Sene Pape Ibrahima la sanzione della squalifica per 3 giornate in quanto dopo essere stato “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva espressioni irrispettose”.

Al riguardo, si legge nel rapporto dell’arbitro Graziella Pirriatore, che il calciatore in questione, espulso durante la gara, a fine gara si dirigeva verso la arbitro a centro campo e, dissentendo dalla relativa decisione, con tono sarcastico le ripeteva per tre volte, finché sopraggiungeva un suo compagno a farlo allontanare, “Devi andare ad arbitrare il calcio femminile”.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo lamenta la società reclamante che il tesserato non si esprime in modo corretto nella lingua italiana, non ha utilizzato espressioni blasfeme né ingiuriose, ma avrebbe agito al solo fine di giustificare un contrasto duro avvenuto sull’avversario che nel calcio femminile a suo parere non si manifesta e che comunque il fatto sarebbe avvenuto a fine gara e non dopo la notifica del provvedimento disciplinare arbitrale chiedendo la riduzione della sanzione comminata.

Il reclamo è fondato.

Anzitutto va premesso che la sanzione di tre giornate di squalifica è stata comminata in relazione all’utilizzo di “espressioni irrispettose” rivolte al Direttore di gara, come indicato sia nel rapporto arbitrale che nella gravata decisione del Giudice Sportivo, che non contengono alcuna menzione di espressioni blasfeme o ingiuriose. Inoltre anche il rapporto arbitrale conferma che il fatto è avvenuto “a fine gara”.

Ciò posto, la invocata non perfetta conoscenza della lingua italiana da parte del calciatore invocata dalla società reclamante non gli ha impedito di reiterare per ben tre volte, finché non interrotto dall’intervento di un compagno che lo ha fatto allontanare, all’arbitro donna una espressione il cui tono imperativo e la connotazione sessista, legata al sesso femminile dell’arbitro (“Devi andare ad arbitrare il calcio femminile”), denotano un chiaro intento di mancarle di riguardo. Infatti, non può negarsi che, ove l’intento del calciatore fosse stato quello della semplice espressione di una opinione divergente, la frase non sarebbe stata reiterata per ben tre volte, fino all’intervento interrottivo altrui, e usando il modo imperativo, certamente non confacente alla mera espressione di opinioni.

Ciò premesso, non vi è dubbio che l’intento del calciatore, reiterato per ben tre volte e interrotto soltanto dall’intervento altrui, sia stato proprio quello di mancare di rispetto all’arbitro, per di più attraverso riferimenti sessisti e discriminatori legati al sesso femminile della medesima.

Deve altrettanto darsi atto che tale condotta, certamente censurabile, si è limitata al mero utilizzo di espressioni irrispettose, il che giustifica la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.E.F. Torres 1903 di Sassari riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/SEREGNO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La U.S.D. Olginatese propone reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con il quale, a seguito della gara Olginatese/Seregno, veniva comminata la sanzione di E 2.500,00 e diffida nei confronti della ricorrente «per avere due propri sostenitori al termine del primo tempo rivolto all’indirizzo dell’arbitro espressioni gravemente

discriminatorie per motivi di provenienza territoriale. Gli stessi, al termine della gara, colpivano con pugni la porta dell'uscita di emergenza degli spogliatoi, rivolgendo ingiurie all'indirizzo del medesimo ufficiale di gara» (cfr. Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017).

La ricorrente sostiene che gli eventi si siano svolti con unicità e istantaneità del fatto, che non è stato possibile in realtà identificare le persone coinvolte ed infine che la sanzione inflitta sia sproporzionata, indicando a sostegno precedenti giurisprudenziali su casi simili. Si intrattiene, poi, in disquisizioni tendenti a dimostrare il tono non offensivo dell'esternazioni dei propri sostenitori, argomentando, tuttavia, in maniera assolutamente non convincente.

È, infatti, parere di questa Corte che, in primo luogo, il comportamento tenuto dai sostenitori della squadra locale sia da censurare in quanto reiterato senza soluzione di continuità durante l'arco di tutta la gara, dando sfogo anche ad atti violenti. In secondo luogo, in merito alle parole pronunciate ad oggetto l'origine territoriale della terna arbitrale, che queste abbiano un senso dispregiativo ed offensivo non può revocarsi in dubbio e, pertanto vanno censurate, con fermezza, soprattutto quando l'elemento territoriale costituisce «la base sostanziale della deprecazione e dell'offesa, dal punto di vista della dignità umana e dell'appartenenza a una data collettività» (così, Corte giust. fed., Sez. un., in *C.u. Com. Uff. FIGC*, 20.1.2014, n. 179/CGF), come nel caso che occupa.

Tuttavia, questa Corte ritiene – in relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale a seguito della modifica apportata nel Com. Uff. FIGC, 18.8.2014, n. 58/A dell'art. 11, comma 1, C.G.S. (e, conseguentemente, dell'art. 12, comma 3, C.G.S. per il correlato richiamo) – doversi procedere ad una rideterminazione delle sanzioni in virtù delle attenuanti di cui all'art. 13, lett. b) e c), C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco) riduce la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO G.S.D. GHIVIZZANO BORGAMOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MEI MASSIMILIANO SEGUITO GARA SAVONA/GHIVIZZANO DEL 15.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 21.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 92 del 16.2.2017 in relazione alla gara del 15.02.2017 Savona/Ghivizzano Borgo Amozzano del Campionato Nazionale della Serie D – ha comminato al calciatore del Ghivizzano Borgo Amozzano Massimiliano Mei la sanzione della squalifica per 4 giornate in quanto “espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara attendeva gli Ufficiali di gara nell'area antistante gli spogliatoi, rivolgendo loro espressioni offensive. Successivamente reiterava la condotta all'indirizzo dei calciatori avversari”.

Al riguardo, si legge nel rapporto arbitrale che il calciatore in questione, doppiamente ammonito durante la gara, <<aspettava a fine gara la terna e la squadra avversaria davanti allo spogliatoio del Savona e dapprima insultava me e gli AA. dicendo “Bravi li avete fatti pareggiare m....” e poi insultava gli avversari con epiteti seg. “Figli di t...., b....”>>.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo lamenta la società reclamante che il comportamento del tesserato, pur poco rispettoso, ha motivo nel fatto che in occasione della seconda sostituzione del Ghivizzano Borgoamozzano (numero 8 con il numero 19), alzando la lavagna, un elemento componente il numero 8 si girava ed appariva il numero 6 invece del numero 8. A quel punto l'Arbitro, vedendo il Calciatore Mei (numero 6) che rimaneva nella sua posizione di gioco in quanto in vero non interessato dal cambio, considerava il suo comportamento come perdita di tempo (40' secondo tempo con il Ghivizzano Borgoamozzano in vantaggio 1 a 0) e nonostante le sollecitudini del Dirigente Responsabile che lo invitava a consultare l'assistente 1 per verificare la corretta indicazione riportata sul cartaceo, l'arbitro, non sentendo ragioni, correva verso il Mei estraendo il cartellino giallo per ammonirlo ed essendo già stato ammonito estraeva il cartellino rosso, cosicché Mei, senza proteste ulteriori e senza offendere, usciva dal campo.

La società reclamante contesta anche la rispondenza a verità della ricostruzione fattuale contenuta del rapporto dell'Arbitro, dove si dice che il calciatore Mei aspettava la terna e la squadra avversaria per offendere, affermandone che il calciatore si trovava già davanti allo spogliatoio del Savona per placare gli animi che si erano riscaldati a seguito di offese di stampo razziale nei confronti del loro calciatore Benga Samba, di origini Senegalesi, in particolare da parte del numero 12 del Savona (Prisco Armando). All'arrivo della terna arbitrale il Mei, che era già nei pressi dello spogliatoio per quanto sopra effettivamente rivolgeva loro la frase "bravi li avete fatti pareggiare", ma non avrebbe aggiunto la parola blasfema "merde" e non avrebbe insultato gli avversari come descritto nel rapporto, anche in quanto la gara non aveva avuto toni agonistici di rilievo né episodi tali da portare strascichi nel dopo partita.

La reclamante ha poi sottolineato la incensuratezza disciplinare del Mei per sanzioni che non derivino da sommatoria di ammonizioni, chiedendo quindi la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

Il reclamo è infondato.

Invero, premesso che la puntuale descrizione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale non è smentita dalla generica e non supportata diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante, la sanzione irrogata dal Giudice sportivo appare congrua alla gravità ed estrema scurrilità delle offese rivolte alla terna arbitrale e agli avversari, la cui contrarietà ai fondamentali valori sportivi del rispetto degli arbitri e degli avversari non può trovare giustificazione alcuna nell'errore arbitrale, che non può mai legittimare invettive offensive e scurrili.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ghivizzano Borgoamozzano di Ghivizzano (Lucca).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

10. RICORSO A.S.D. P. AZ PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VULTUR/AZ PICERNO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

Con reclamo del 16.2.2017 la società A.S.D. P. AZ Picerno impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017 con la quale in relazione alla gara del 12.02.2017 tra Vultur Rionero contro AZ Picerno, era stata inflitta alla società la sanzione di € 1.500,00 per avere i propri sostenitori "introdotta e utilizzato nel corso del secondo tempo, materiale pirotecnico all'interno del settore loro riservato, rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo della terna arbitrale e lanciato numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. che lo attingevano più volte alla schiena".

Sosteneva la ricorrente argomentazioni che in sintesi possono così indicarsi:

a) La reclamante non contestava il fatto storico ma eccepeva la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione della sanzione nonché la mancata valutazione di esimenti e attenuanti;

b) In particolare si sosteneva che la società aveva adottato modelli di gestione atti a prevenire fatti come quelli verificatisi, che essa giocava in trasferta e dunque aveva maggiori difficoltà a controllare i tifosi, che lo scoppio del botto (non petardo) non sarebbe avvenuto nel settore della propria tifoseria.

Sottolineava comunque che la tifoseria del Picerno era da qualche mese in contestazione con la società e invocava un precedente giurisprudenziale di segno asseritamente favorevole alla ragioni invocate.

Chiedeva pertanto la cancellazione della diffida e una riduzione dell'ammenda.

La Corte osserva che la reclamante non nega la verifica dei fatti ma chiede che siano valutate circostanze esimenti o attenuanti che possano mitigare il rigore della sanzione.

Al riguardo può convenirsi in ordine alla circostanza che i fatti si sono verificati in una situazione in cui era oggettivamente difficile controllare la posizione dei propri sostenitori, in cui le forze dell'ordine avevano sottoposto a verifica l'ingresso dei tifosi e in cui comunque non si sono determinate situazioni di pericolo.

Appare pertanto equo pervenire ad una rideterminazione della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. P. AZ Picerno di Picerno (Potenza) ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO A.S.D. P. AZ PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ARLEO PASQUALE SEGUITO GARA VULTUR/AZ PICERNO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

Con reclamo del 16.2.2017 la società A.S.D. P. AZ Picerno impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017 con la quale in relazione alla gara del 12.02.2017 tra Vultur Rionero contro AZ Picerno, era stata inflitta all'allenatore della società Pasquale Arleo la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché allontanato per proteste all'indirizzo del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva ad un A.A. espressioni offensive e minacciose.

Sosteneva la ricorrente argomentazioni che in sintesi possono così indicarsi:

a) La reclamante non contestava il fatto storico ma eccepiva la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione della sanzione nonché la mancata valutazione di circostanze attenuanti;

b) In particolare si sosteneva che il comportamento avrebbe dovuto essere valutato nel contesto di una gara delicata e di una fase di giuoco particolare e si richiamavano precedenti giurisprudenziali in cui analoghi comportamenti sarebbero stati sanzionati in misura più lieve.

Il ricorso non è fondato.

In realtà il fatto storico, chiaramente emergente dal referto arbitrale, non è contestato mentre le pretese circostanze attenuanti, così come vengono delineate, non sono neanche configurabili riducendosi, da una parte, alla inammissibile pretesa di valutare il comportamento in misura meno grave in relazione alla delicatezza della gara e di tener conto di asserite diverse ricostruzioni di particolari del comportamento che però risultano in contrasto con il chiaro e indiscutibile referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. P. AZ Picerno di Picerno (Potenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La F.B.C. Gravina impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 90 del 15.02.2017 con la quale veniva convalidato il risultato di 2-1 della gara disputatasi tra la stessa Gravina e la Polisportiva Città di Ciampino il 22.01.2017.

A sostegno della originaria impugnazione del risultato di gara si deduceva che la gara presentava vistose irregolarità nella conduzione arbitrale che avrebbero gravemente compromesso il gioco ed avrebbero altresì determinato una grave alterazione del risultato. In particolare si sosteneva che la espulsione del Portiere del Ciampino, Vassallo sarebbe frutto di duplice un evidente errore sia perché l'arbitro avrebbe ritenuto che l'intervento del portiere che alla fine si scontrava con un calciatore avversario si inseriva in una chiara occasione di goal, sia perché in qualche modo contraddittoriamente lo avrebbe poi accusato di aver colpito con un calcio l'avversario. Invocava pertanto l'art.1 7, comma 4 lett. c) C.G.S. chiedendo che la gara fosse ripetuta per errore tecnico

consistente nell'aver deciso la espulsione in luogo di una ammonizione. Chiedeva inoltre che fosse disposto l'invio degli atti alla Procura Federale.

Contro la decisione del Giudice Sportivo che respingeva il reclamo ritenendo prive di fondamento le argomentazioni e inammissibili le richieste di prove anche televisive la F.B.C. Gravina si rivolge oggi con ulteriore reclamo alla Corte Sportiva d'appello.

Le argomentazioni a sostegno sono sostanzialmente le medesime. In particolare si lamenta la mancata considerazione delle prove filmate, la mancata richiesta da parte del Giudice di un supplemento di rapporto di gara e ci si dilunga in una dettagliata elencazione degli eventi di gara ricostruiti anche alla luce di una sorta di trascrizione cartacea degli esiti delle riprese televisive invocate come fonte di prova.

Controdeduceva la Polisportiva Ciampino sottolineando l'assoluta infondatezza delle ragioni poste a fondamento del reclamo e opponendosi alla richiesta prova televisiva.

Osserva la Corte che il reclamante, invocando il disposto dell'art. 17, comma 4 C.G.S. si riferisce a fatti "non valutabili con criteri esclusivamente tecnici", mentre in realtà l'intera impugnazione si fonda, sottolineandolo ripetutamente, su di un asserito errore tecnico. Ma il giudizio tecnico, che l'ordinamento sportivo rimette all'arbitro, attiene a quell'area assolutamente insindacabile che investe le decisioni adottate sul campo e, pertanto è la stessa configurazione dei motivi di reclamo a prestare il fianco alla fondamentale obiezione che si verte nella materia di decisioni insindacabili. D'altra parte tutte le affermazioni poste a fondamento del ricorso non trovano alcun riscontro negli atti di gara e risultano pertanto prive di riscontro. Peraltro, come è noto, filmati televisivi, comunque di incerta provenienza, non possono mai trovare ingresso per la valutazione della dinamica di gioco e tanto meno per la individuazione di presunti errori tecnici.

D'altra parte la Corte ha ritenuto di dover interpellare l'arbitro ottenendo conferma piena dei riscontri documentali e della esattezza del referto.

Il ricorso pertanto si rivela infondato e va respinto

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina di Gravina in Puglia (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

13. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMMICHELE/AVIS PLEIADE POLICORO DEL 4.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 577 del 09.2.2017)

Al termine della gara del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2, Sammichele/Avis Pleiade Policoro S.r.l. del 4.2.2017, la Polisportiva Sammichele proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della ammenda di € 1.500,00 comminata a carico della Polisportiva.

Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 577 del 9.2.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti della Polisportiva Sammichele "Perché propri sostenitori per tutta la durata dell'incontro rivolgevano corali ingiurie e minacce all'indirizzo del secondo arbitro, sputandogli contro ed attingendolo in più parti del corpo e della divisa. In alcune circostanze taluni di detti sostenitori, sporgendosi dalla tribuna, stratonavano l'arbitro afferrandolo per la divisa senza arrecargli conseguenze fisiche [...]".

L'appello va rigettato.

I fatti così descritti dal Direttore di gara non possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.

Nel caso che ci occupa, la gravità dei fatti deve essere rimarcata con particolare riferimento alla reiterazione durante il corso di tutta la gara.

Pertanto la sanzione dell'irrogazione di euro 1.500,00 può considerarsi congrua per la gravità dei relativi fatti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società POL. D. Sammichele di Sammichele di Bari (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KELA LEONS SEGUITO GARA BERGAMO/DOMUS BRESSO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017)

Al termine della gara del Campionato Divisione Calcio a 5, Bergamo C5 la Torre/Domus Bresso del 12.2.2017, la Bergamo C5 la Torre proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Kela Leons.

Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 615 del 15.02.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore kela Leons “Espulso per intervento falloso nei confronti di un avversario lanciato a rete senza ostacoli, alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi offensive”.

L’appello va rigettato.

I fatti così descritti dal Direttore di gara non possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.

Nel caso che ci occupa, con la sanzione per l’espulsione, deve necessariamente concorrere la sanzione normativa per le frasi offensive.

Pertanto la sanzione di 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Kela Leons può considerarsi congrua per la gravità dei relativi fatti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio A 5 di Torre Boldone (Bergamo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma l’8 agosto 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio